Sentenza del Tribunale di primo grado 15 ottobre 2008 — TridonicAtco/UAMI (Intelligent Voltage Guard)

IT

(Causa T-297/07) (1)

(«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo Intelligent Voltage Guard — Impedimento assoluto alla registrazione — Mancanza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2008/C 313/58)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: TridonicAtco GmbH & Co. KG (Dornbirn, Austria) (rappresentanti: inizialmente avv. L. Wiltschek, in seguito avv.ti L. Wiltschek e E. Tremmel)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Poch, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 31 maggio 2007 (procedimento R 108/2007-2) relativa alla domanda di registrazione del segno figurativo Intelligent Voltage Guard come marchio comunitario.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La TridonicAtco GmbH & Co. KG è condannata alle spese.
- (1) GU C 235 del 6.10.2007.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 25 settembre 2008

— Regione Siciliana/Commissione

(Cause riunite T-392/03, T-408/03, T-414/03 e T-435/03) (1)

(Ricorso di annullamento — FESR — Soppressione di un contributo finanziario — Recupero delle somme già versate — Domande di pagamento di interessi moratori — Compensazione — Ente regionale o locale — Assenza d'incidenza diretta — Irricevibilità)

(2008/C 313/59)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Regione Siciliana (rappresentanti: G. Aiello e A. Cingolo, avvocati dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee, (rappresentanti: E. de March, L. Flynn e G. Wilms, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro)

Oggetto

Nella causa T-392/03, una domanda d'annullamento della lettera della Commissione 6 ottobre 2003, nella parte in cui essa riguarda le modalità di recupero del contributo erogato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il progetto infrastrutturale denominato «diga Gibbesi», nonché degli atti presupposti e consequenziali, nella causa T-408/03, una domanda di annullamento della lettera 6 ottobre 2003, nella parte in cui essa riguarda le modalità di recupero del contributo erogato dal FESR per i progetti infrastrutturali denominati «Aragona Favara» e «piana di Catania», nonché degli atti presupposti e consequenziali, tra cui segnatamente le lettere della Commissione 13 agosto 2003 e 14 agosto 2003, nella causa T-414/03, una domanda di annullamento della lettera della Commissione 6 ottobre 2003, nella parte in cui essa riguarda le modalità di recupero del contributo erogato dal FESR per il progetto infrastrutturale denominato «autostrada Messina-Palermo», nonché degli atti presupposti e consequenziali, tra cui la nota di addebito della Commissione 25 settembre 2002, n. 3240406591, e, nella causa T-435/03, una domanda di annullamento della lettera della Commissione 24 ottobre 2003, relativa alla compensazione fra taluni crediti e debiti della Commissione connessi ai contributi del FESR «Porto Empedocle», «diga Gibbesi», «autostrada Messina-Palermo», «Aragona Favara» e «piana di Catania», nonché degli atti presupposti e consequenziali.

Dispositivo

- 1) I ricorsi sono irricevibili.
- 2) La Regione Siciliana è condannata alle spese.
- (1) GU C 35 del 7.2.2004.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 8 ottobre 2008 — Gippini Fournier/Commissione

(Causa T-23/05) (1)

(Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento — Funzione pubblica — Promozione — Attribuzione dei punti di priorità — Atti non impugnabili — Atti preparatori — Irricevibilità)

(2008/C 313/60)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Éric Gippini Fournier (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente l'avv. A. Theissen, poi l'avv. F. Ruggeri Laderchi)